



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 209/2025

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24122** del registro di Segreteria, proposto da:

- **N. B.** (omissis), nato a omissis il omissis, residente in omissis (omissis), omissis n. omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Gurnari, Francesca Gangemi e Antonio Nirta, elettivamente domiciliato presso lo studio associato Gurnai – Cangemi, oltre che presso i rispettivi domicili digitali PEC dei difensori costituiti, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

Contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e dall'Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS, giusta procura in atti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 18 settembre 2025;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. N. B. - premesso di essere stato dipendente dell'Amministrazione Comunale di omissis, in quiescenza a partire dal 31 dicembre 2011 ha rappresentato quanto segue:

- che, giusta verbale n. omissis del 31.05.1989, l'ospedale militare di medicina legale di Messina gli riconosceva l'infermità per causa di servizio;

- che con delibera n. omissis del omissis, il consiglio comunale di omissis, preso atto del verbale della commissione medica ospedaliera di Messina, riconosceva la liquidazione in suo favore dell'equo indennizzo;

- che, con verbale della commissione medica ospedaliera n. omissis del 09.11.1992, gli è stato riconosciuto l'aggravamento dell'infermità contratta a causa di servizio ascrivendo la stessa alla sesta categoria di pensione Tabella A;

- che, una volta in pensione, ed avendo già maturato antecedentemente al 2011, i benefici inerenti all'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in data 21.06.2013, presentava domanda volta ad ottenere il riconoscimento di pensione privilegiata;

- che l'Inps (gestione ex inpdap), con nota del 2013 respingeva la domanda in quanto il decreto-legge n. 201 del

06.12.2011, convertito con modificazioni nella legge 29.12.2001

n. 214, ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

- che presentava ricorso amministrativo che, giusta deliberazione n. omissis del 19.12.2019, di cui alla nota Inps n. Prot. INPS omissis, veniva respinto ribadendo la medesima motivazione, sicché in giudizio l'Ente previdenziale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto alla pensione privilegiata come da domanda del 21.06.2013 n. omissis con condanna dell'INPS al pagamento della pensione e degli arretrati dal sorgere del diritto, fino all'effettivo soddisfo con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

2. Con ordinanza a verbale della prima udienza del 15.05.2025, il Giudice, rilevata la illeggibilità del file dell'avvenuta notifica via pec del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'INPS, ha concesso termine fino al 20.05.25 per il rinnovo del deposito del file in formato pdf di avvenuta consegna della pec di cui sopra, rinviando la causa all'udienza del 18.09.25.

3. L'INPS si è costituito con memoria del 08.08.2025, eccependo

- in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art.

47 del d.P.R. n. 639/70 così come modif. dall'art. 4 D.L. n. 384/92 conv. in L. 438/92 nonché dall'art. 38, comma 1 lett. d) D.L. n. 98/11 conv in L. n. 111/11, in quanto la domanda del 13.12.2024 è palesemente tardiva rispetto al termine triennale previsto dalla normativa testé richiamata.

- Nel merito, il rigetto della domanda per intervenuta abrogazione da parte della legge n. 214/2011. Indi ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità della domanda e nel merito per il rigetto con condanna alle spese di lite.

4. Con note difensive del 16.08. 2025, la difesa del ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione dell'INPS e dunque l'inammissibilità dell'eccezione per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, nel merito ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso.

5. All'udienza del 18 settembre 2025, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa come da verbale in atti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Merita scrutinio preliminare l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall'INPS che, contrariamente all'assunto sostenuto dai difensori del ricorrente, non è tardivamente costituito, atteso il rinvio della prima udienza al giorno 18 settembre 2025.

Tuttavia, l'eccezione è infondata.

A tale riguardo, questo Giudice ritiene dover dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte che, pronunciandosi

più volte sulla questione, ha ritenuto che tale norma si riferisca all'ordinamento previdenziale relativo all'Assicurazione Generale Obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie innanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in relazione alle specifiche disposizioni che lo regolano, quali il R.D. n. 1038/1933 e le leggi n. 19/94, n. 639/96, n. 205/2000 (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 211/2007, Friuli-Venezia Giulia n. 44/2009, Liguria n. 242/2010 e n. 51/2016, Basilicata n. 61/2017, Calabria, n. 300/2021, ibidem, n. 102/2022), circostanza, questa, che assorbe l'altra sulla natura sostanziale dell'istituto della decadenza, dal momento che – ammessa la natura sostanziale dell'istituto conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità – in ogni caso l'art. 47 del d.P.R. n. 639/70 e succ. modif. non si applica nel contenzioso previdenziale innanzi alla Corte dei conti.

L'eccezione, pertanto, viene respinta.

7. Nel merito, il ricorso è parimenti respinto in quanto infondato per intervenuta abrogazione dell'istituto, come opportunamente rilevato dall'ente previdenziale.

A mente dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, *“Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle*

spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.

Il legislatore, conservando gli istituti della pensione di privilegio, dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza unicamente a favore del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, lo ha espressamente abrogato nei riguardi del personale civile dello Stato, nel cui alveo rientra il ricorrente, che neppure rientra nella disciplina transitoria per i procedimenti già avviati alla data del 6 dicembre 2011.

Allo stato, infatti, sono fatti salvi:

- A. i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L.;

B. i procedimenti non ancora avviati, ma per i quali sia pendente, alla stessa data, il termine di presentazione della domanda;

C. quelli instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

È evidente, dalla documentazione in atti e dalla stessa ricostruzione che dei fatti ha offerto il ricorrente, ch'egli non rientri in alcuna di dette ipotesi, dal momento che il procedimento de quo ha avuto inizio con la domanda di parte del 21.06.2013 e stante oltretutto l'assorbente considerazione che il rapporto di lavoro si è risolto in data 31.12.2011 per dimissione volontarie (cfr., doc. 6 in fascicolo INPS) senza alcun collegamento causale o concausale con la patologia denunciata. In conclusione, la domanda viene rigettata.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 600,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da N. B. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rigetta il ricorso.

Condanna N. B. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 600,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18
settembre 2025

Il Giudice

f.to Dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro, 18.09.2025

Il responsabile della Segreteria

f.to Dott.ssa Francesca Deni